



Istituto Nazionale
di Previdenza
per i Dipendenti
dell'Amministrazione
Pubblica

Direzione Centrale Pensioni
Ufficio 1° Normativo

Roma, **14 NOV. 2008**

Ai Direttori delle Sedi Provinciali e
Territoriali

Alle Organizzazioni Sindacali
Nazionali dei Pensionati

Agli Enti di Patronato

Ai Dirigenti Generali
Centrali e Compartimentali

Nota operativa n. *41*

Ai Coordinatori delle
Consulenze Professionali

**Oggetto: CCNL dell'area della dirigenza medico – veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale
Parte normativa quadriennio 2006-2009 e parte economica biennio 2006-2007.**

1. Premessa

Nella Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 257 del 3 novembre 2008 è stato pubblicato il CCNL relativo al personale dell'area della dirigenza medica e veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale relativo al quadriennio normativo 1° gennaio 2006 - 31 dicembre 2009 ed al biennio economico 2006-2007.

Il suddetto contratto si applica a tutti i dirigenti medici, odontoiatri e veterinari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, dipendenti dalle aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale, individuati dall'art.10 del CCNQ dell'11 giugno 2007 relativo alla definizione dei comparti di contrattazione ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, quarto allinea del CCNQ per la definizione delle autonome aree di contrattazione, stipulato il 1° febbraio 2008 .

Ai dirigenti dipendenti da aziende o enti soggetti a provvedimenti di soppressione, fusione, scorporo, sperimentazioni gestionali, trasformazione e riordino si applica il presente contratto sino all'individuazione della nuova specifica disciplina contrattuale applicabile al rapporto di lavoro di tali dirigenti.

Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, avvenuta il 17 ottobre 2008; gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle aziende ed enti destinatari entro 30 giorni dalla data di stipulazione.

2. Trattamento economico

In virtù dell'art.17, comma 1, del CCNL in esame, lo stipendio tabellare dei dirigenti medici e veterinari con rapporto di lavoro esclusivo e non esclusivo ed orario unico previsto dall'art.2 del CCNL del 5 luglio 2006, è incrementato dal **1° gennaio 2006** di un importo pari ad € 17,70 lordi mensili e dal **1° febbraio 2007** di ulteriori € 131,30 lordi mensili.

Dalle medesime date, pertanto, lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, è rideterminato rispettivamente in € 40.261,10 e in € 41.968,00.

Per effetto del successivo art.18, lo stipendio tabellare dei dirigenti medici e veterinari di cui all'art. 3 del CCNL del 5 luglio 2006 con rapporto di lavoro ad esaurimento non esclusivo è incrementato dal **1° gennaio 2006** di € 6,92 per i dirigenti medici e di € 8,84 per i dirigenti veterinari mentre dal **1° febbraio 2007** l'incremento stipendiale per i medici è di ulteriori € 79,17 e per i veterinari di ulteriori € 101,09.

Dalle medesime date lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità è rideterminato nei seguenti importi:

per i medici: € 23.167,54 e € 24.196,75

per i veterinari: € 29.580,77 e € 30.894,94

Ai sensi dell'art.19 il trattamento economico omnicomprensivo di € 6.675,98 previsto dall'art.4, comma 1, del CCNL del 5 luglio 2006 degli ex medici condotti ed equiparati a rapporto di lavoro non esclusivo è rideterminato a decorrere dal **1° gennaio 2006** in € 6.699,98 e dal **1° febbraio 2007** in € 6.974,78.

3. Retribuzione di posizione minima contrattuale

L'art. 20 stabilisce che la retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo prevista dall'art.5, comma 3, del CCNL del 5 luglio 2006 è rideterminata dal **1° gennaio 2007** con le modalità di cui all'allegato 1.

La retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti veterinari a rapporto di lavoro esclusivo e con orario unico di cui all'art.6, comma 3, del CCNL 5 luglio 2006, è rideterminata dal **1° gennaio 2007** con le modalità di cui all'allegato 2 (art. 21).

Per esplicita disposizione contrattuale gli incrementi in esame non sono riassorbiti dalla retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente assegnata sulla base della graduazione delle funzioni e si aggiunge alla retribuzione complessivamente attribuita al dirigente indipendentemente dalla sua composizione storica.



Retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo

A decorrere dall'1 gennaio 2007, la retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo di cui all'art. 5, comma 3, del CCNL del 5 luglio 2006 è così rideterminata:

	Retribuzione di posizione minima contrattuale unificata al 31 dicembre 2005	Incremento annuo	Nuova retribuzione di posizione minima contrattuale unificata dal 1° gennaio 2007
Dirigente incarico struttura complessa: area chirurgica	10.655,43	2.890,65	13.546,08
Dirigente incarico struttura complessa: area medicina	9.250,88	2.890,65	12.141,53
Dirigente incarico struttura complessa: area territorio	8.557,93	2.890,65	11.448,58
Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990	6.807,08	1.846,66	8.653,74
Dirigente incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000	3.446,04	789,49	4.235,53
Dirigente equiparato	2.374,32	789,49	3.163,81
Dirigente < 5 anni	0,00	0,00	0,00



Retribuzione di posizione minima unificata per i dirigenti veterinari con rapporto di lavoro esclusivo

A decorrere dall'1 gennaio 2007, la retribuzione di posizione minima unificata dei dirigenti veterinari a rapporto di lavoro esclusivo e con orario unico di cui all'art. 6, comma 3 del CCNL 5 luglio 2006, è così rideterminata:

	Retribuzione di posizione minima contrattuale unificata al 31 dicembre 2005	Incremento annuo	Nuova retribuzione di posizione minima contrattuale unificata dal 1° gennaio 2007
Dirigente incarico struttura complessa Istituti zooprofilattici.	8.557,92	2.890,65	11.448,57
Dirigente incarico struttura complessa territorio	8.557,92	2.890,65	11.448,57
Dirigente incarico struttura semplice o ex modulo funzionale DPR 384/1990	6.807,08	1.846,66	8.653,74
Dirigente con incarico lett. c) art. 27 CCNL 8 giugno 2000	3.446,04	789,49	4.235,53
Dirigente equiparato	2.374,32	789,49	3.163,81
Dirigente < 5 anni	0,00	0,00	0,00



Per effetto di quanto dispone l'art. 22, comma 1, nei confronti dei dirigenti medici e veterinari a rapporto di lavoro non esclusivo e con orario unico la retribuzione di posizione minima unificata di cui all'art.43, comma 1, del CCNL 3 novembre 2005, confermata dall'art.7 del CCNL 5 luglio 2006, rimane fissata nei valori stabiliti alla data del 31 dicembre 2003 (vedi nota operativa n.45 del 28 dicembre 2005).

Ai sensi del secondo comma del medesimo articolo, per i dirigenti medici e veterinari con rapporto di lavoro ad esaurimento disciplinati dall'art.44 del CCNL 3 novembre 2005, la retribuzione di posizione minima contrattuale, fatta salva l'applicazione degli artt. 49 e 50 del medesimo contratto in caso di passaggio al rapporto di lavoro unico esclusivo e non esclusivo, rimane quella fissata al 31 dicembre 2003 e confermata dall'art.7 del CCNL 5 luglio 2006.

Resta inteso che la retribuzione di posizione minima unificata concorre alla determinazione della quota di pensione di cui all'art.13, comma 1, lettera a) del Dlgs n.503/1992.

Per la valutazione ai fini previdenziali delle voci retributive che compongono il trattamento economico dei dirigenti medici e veterinari si rimanda alla tavola riassuntiva di cui alla già citata nota operativa n.45 del 28/12/2005.

4. Effetti dei benefici economici

Le misure dei nuovi stipendi tabellari hanno effetto sulla tredicesima mensilità e sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato.

I medesimi effetti si applicano alla retribuzione di posizione complessiva nelle componenti minima unificata e variabile in godimento nonché, con riferimento al CCNL 8 giugno 2000, alle indennità di cui all'art.37, comma 2; agli assegni personali previsti dall'art.38, commi 1 e 2; all'art.43 commi 2 e 3, all'art.40; agli articoli 3,4 e 5 del CCNL 8 giugno 2000, II biennio.

I benefici economici sopra richiamati, come precisato dal comma 3 dell'art. 23 del contratto in esame, sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale cessato dal servizio a qualsiasi titolo e con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale di parte economica 2006-2007.

Il Dirigente Generale
Dr. Costanzo Galo

